



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 maggio 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0090 (COD)**

**8890/17
ADD 1**

**EF 92
ECOFIN 337
CODEC 736**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 maggio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 208 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 208 final ANNEX 1.

All.: COM(2017) 208 final ANNEX 1

Bruxelles, 4.5.2017
COM(2017) 208 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

{SWD(2017) 148 final}

{SWD(2017) 149 final}

ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

(1) alla sezione I sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):

"i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera a), allorché non stabiliscono procedure adeguate per la riconciliazione dei dati tra i repertori;

j) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera b), allorché non stabiliscono procedure adeguate per assicurare la completezza e l'esattezza dei dati segnalati;

k) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), allorché non stabiliscono politiche adeguate per l'ordinato trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti e dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.";

(2) alla sezione IV è inserita la seguente lettera d):

"d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55, paragrafo 4, allorché non informano l'AESFEM a tempo debito di ogni modifica importante delle condizioni richieste per la loro registrazione.".